



Comune di Barbarano Vicentino
Provincia di Vicenza

***Regolamento per la compartecipazione
delle persone con disabilità
inserite in strutture residenziali
a tempo indeterminato***

Recepito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 19.12.2011
Approvato dalla Conferenza dei Sindaci dell'ULSS 6 Vicenza in data 27.04.2011

**REGOLAMENTO PER LA COMPARTECIPAZIONE DELLE PERSONE CON
DISABILITA'
INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI A TEMPO INDETERMINATO**

Premessa

I Comuni della Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS 6 "Vicenza" con l'intento di regolamentare in maniera omogenea le modalità ed i criteri per l'accesso ai servizi residenziali, al fine di garantire ai cittadini pari opportunità ed equità d'accesso, definiscono con il presente regolamento propri criteri di partecipazione alla spesa.

Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla pianificazione, programmazione, gestione e valutazione dei servizi alle persone con disabilità si rinvia all'Accordo di Programma del 18.12.2007 ed ai regolamenti allegati attualmente in corso di verifica e di approvazione.

I servizi residenziali costituiscono la risposta a bisogni complessi di carattere sanitario, socio-sanitario e sociale, ove è venuta meno, quindi, la possibilità di permanenza della persona con disabilità all'interno del nucleo familiare oppure per coloro che si trovino privi di sostegno familiare.

Il presente regolamento è finalizzato a precisare le forme di partecipazione alla spesa dei soggetti pubblici e di compartecipazione da parte dell'utenza, nel rispetto dei diritti e della dignità delle persone con disabilità.

Nella definizione dei criteri si è tenuto conto della necessità di coniugare le disponibilità di Bilancio con le potenzialità finanziarie degli utenti, in un'ottica di equità sostanziale e di solidarietà.

La scelta di utilizzare la dichiarazione ISE quale fonte informativa, va nell'evidente prospettiva di fornire un migliore e più esteso servizio.

Appare logico e ragionevole, infatti, che prima di assumere oneri rilevanti per l'intera collettività si valuti la situazione economica complessiva dell'utente, in modo da intervenire solo nella misura dell'effettivo bisogno e di consentire il mantenimento di risorse per l'estensione del servizio al maggior numero possibile di cittadini.

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina la compartecipazione al costo della retta per l'inserimento in strutture residenziali delle persone con handicap permanente, la cui non autosufficienza fisica o psichica – parziale o totale - sia stata accertata dalle UVMD.

Art. 2 - Nucleo di riferimento

In base all'art. 3, comma 2, del Dlgs 109/98, come modificato dall'art. 3 – comma 3 – del Dlgs 130/2000 e all'art. 1-bis comma 7 del DPCM 7 maggio 1999, n. 221, le persone con disabilità costituiscono un nucleo familiare autonomo e non sono incluse nel nucleo familiare definito dall'art. 2 del dlgs 109/98, salvo che esse non abbiano persone a proprio carico ai fini IRPEF.

Per i servizi oggetto del presente regolamento, pertanto, il nucleo familiare di riferimento è composto **dall'utente singolo e da eventuali soggetti a suo carico ai fini IRPEF**, nel rispetto della sua dignità e autonomia sancite dalla Convenzione internazionale sui diritti dei disabili. L'estrazione del nucleo viene effettuata dal servizio competente, anche attraverso la collaborazione di soggetti esterni.

Art. 3 – Situazione economica: criteri di valutazione

Ai sensi dell'art. 34 del DPR 601/1973 “i sussidi corrisposti dallo Stato e da enti pubblici a titolo assistenziale” sono esenti da imposta sul reddito delle persone fisiche. Pertanto le indennità concesse a titolo di minorazione, poiché per natura e per le finalità assistenziali che perseguono sono esenti da imposta sul reddito delle persone fisiche, non vanno calcolate ai fini della valutazione del reddito.

Tuttavia tali indennità sono erogate a favore di soggetti non autosufficienti, al fine di consentire il soddisfacimento delle loro esigenze di accompagnamento e assistenza. E' pertanto assolutamente giustificato utilizzare, in occasione di interventi socio-assistenziali finalizzati esclusivamente all'assistenza dei soggetti stessi attraverso il ricovero in struttura, le indennità di cui sopra quale contributo alle spese derivanti dall'erogazione della prestazione.

Ai fini della determinazione della situazione economica individuale complessiva, dovranno essere dichiarate, quindi, tutte le contribuzioni non dichiarate ai fini I.S.E. (pensione di invalidità, assegno sociale, pensione sociale, indennità di accompagnamento, rendite/pensioni INAIL, pensioni e indennità speciali ecc.).

Questo modo di procedere, non solo risponde ad una logica di equità, ma appare coerente con le disposizioni di legge in quanto le contribuzioni che vengono sommate danno un'immagine più verosimile della reale situazione economica del soggetto.

Art. 4 - Retta delle strutture residenziali

La retta complessiva della struttura residenziale è così articolata:

- quota di rilievo sanitario: è data dalla impegnativa di residenzialità riconosciuta a ciascuna persona con disabilità dalla Regione Veneto, in relazione ai livelli assistenziali definiti con la DGR n. 4589 del 28.12.2007, è a carico del Bilancio sanitario dell'ULSS;
- quota alberghiera: è a carico dell'utente o del Comune di residenza nei casi in cui l'utente non sia in grado di provvedervi integralmente; è data dalla differenza tra la retta complessiva e la quota sanitaria, come sopra definita.

Art. 5 - Criteri per la compartecipazione dell'utente alla spesa

L'utente concorre alla **copertura dei costi alberghieri del servizio e la sua compartecipazione non può superare la quota alberghiera**. In particolare, l'utente è tenuto a contribuire al pagamento della quota **alberghiera** con:

1. l'ammontare dei proventi derivanti da trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento, al netto di una quota mensile, pari al 25% del trattamento minimo di pensione INPS per i lavoratori dipendenti, che viene lasciata a disposizione del disabile per le proprie spese personali, ai sensi della L.R. 30/2009 art. 6, comma 4;
2. l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie.), fatta salva una franchigia di € 5.000,00 che viene lasciata a disposizione della persona con disabilità ;
3. il patrimonio immobiliare, costituito dal valore – determinato con modalità di calcolo stabilite dalla normativa sull'ICI – dei singoli cespiti posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione della prestazione. Nel caso di ricovero dell'assistito in struttura non si considera la prima casa abitata dal coniuge o dai familiari conviventi che si trovino in situazioni di difficoltà economica. Nel valore del patrimonio immobiliare sono ricompresi:
 - a. il valore di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, ecc.)

b. il valore dei beni donati nei 5 anni precedenti la richiesta di prestazioni.

L'utilizzo dell'eventuale patrimonio mobiliare avverrà solo qualora l'ammontare dei proventi di cui al precedente punto 1) non sia sufficiente alla copertura dell'intera quota alberghiera.

Nel caso in cui l'obbligo al pagamento della quota alberghiera derivi, non solo dal reddito e dal patrimonio immediatamente disponibile, ma anche dal concorso del patrimonio immobiliare, l'ospite non disponga della liquidità sufficiente a coprire la compartecipazione dovuta, il Comune di residenza dovrà attivare le procedure necessarie per valorizzare economicamente i beni immobili nella disponibilità e titolarità del beneficiario che potranno prevedere anche le seguenti fattispecie:

- locazione di immobili a disposizione
- alienazione del patrimonio o parte di esso.

In ogni caso il Comune si riserva di rivalersi, al termine dell'ospitalità, sul valore dell'immobile, limitatamente alla spesa anticipata.

Qualora le condizioni economiche lo consentano, il contributo dell'utente dovrà garantire la copertura totale delle spese alberghiere del servizio.

La compartecipazione da parte dell'utente avviene tramite corresponsione di una quota giornaliera da versare all'Ente Gestore.

Art. 6 - Presentazione dell'attestazione ISE e autocertificazione dei redditi non dichiarati ai fini ISE

Ai fini della determinazione della retta, quale prestazione agevolata, l'utente deve presentare annualmente al Comune di residenza, entro il termine del 31 luglio, l'attestazione del reddito ISE in corso di validità, del nucleo familiare di riferimento, come definito all'art. 2, con i redditi riferiti all'anno precedente. L'attestazione sarà utilizzata per 12 mesi dalla data in cui è stata presentata, a prescindere dalla scadenza dell'attestazione.

Contestualmente alla presentazione dell'ISE l'utente dovrà altresì presentare:

- modello O bis M dell'anno in corso rilasciato dall'INPS o modello analogo rilasciato da altri istituti previdenziali;
- autocertificazione attestante i redditi non dichiarati ai fini ISE, come indicati all'art. 3, quali: pensione di invalidità, pensione sociale, accompagnamento, rendite/pensioni INAIL, ecc.

Chi non presenta la documentazione sopra indicata nei termini fissati per la presentazione all'ufficio competente sarà tenuto al pagamento dell'intera quota alberghiera a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

I Comuni, sulla base della documentazione acquisita, comunicheranno all'ULSS – Servizio Disabili – i redditi, distinti per tipologia, dei disabili residenti sul proprio territorio. Il Servizio Disabili, quindi, procederà a determinare la quota giornaliera di compartecipazione dovuta. Tale quota verrà applicata a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

L'utente, qualora intervengano mutamenti delle condizioni economiche-reddituali (in aumento o in diminuzione) in corso di validità della attestazione precedente, deve aggiornare la certificazione per consentire la corretta valutazione della situazione entro un mese dal verificarsi dell'effettiva variazione economica.

La nuova-partecipazione avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il fatto modificativo.

Art. 7 - Obblighi del donatario

Il donatario è tenuto, dopo l'utente, a garantire il pagamento della retta di residenzialità fino al valore della donazione stessa. A tal fine il donatore (beneficiario della prestazione economica) è tenuto a dichiarare annualmente, in sede di verifica dei redditi di cui all'art. 7, tutte le donazioni effettuate negli ultimi cinque anni, mediante sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000.

Art. 9 - Controlli

I Comuni procederanno, in attuazione dell'art. 71 del DPR 445/2000 e successive modifiche, ad idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

Art. 10 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte della Conferenza dei Sindaci.